

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00294

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 18/2011, presentato in data 20 giugno 2011 dalla società Ravenna Calcio s.r.l. contro la FIGC avverso la decisione del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 23/A del 18 luglio 2011 con la quale è stato deliberato il rigetto del ricorso del Ravenna, in forza del parere contrario espresso dalla CO.VI.SO.C. e, per il cui effetto, non è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Prima divisione (stagione sportiva 2011/2012).

RESPINGE il ricorso;

SPESE interamente compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 25 luglio 2011.

Il Presidente e Relatore

F.to Alberto De Roberto

Depositato in Roma il 25 luglio 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face